



COMUNE DI PANCHIÀ

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Chiesa 1
38030 PANCHIA'
tel. 0462813075
fax 0462812434

e-mail: info@comune.panchia.tn.it
pec: comune@pec.comune.panchia.tn.it
Codice Fiscale 82000870228
Partita IVA 00205850225

Prot. n. 2373- 2664

Panchià, 26.08.2020

OGGETTO: Deliberazione Giunta comunale 31 del 03.08.2020 – Approvazione tariffa servizio gestione rifiuti anno 2020.

Spett.le
Fiemme Servizi spa
CAVALESE

Si invia per quanto di competenza la deliberazione di giunta n. 31 del 03.08.2020 di approvazione della tariffa del servizio gestione rifiuti anno 2020.

Distinti saluti.



IL SINDACO
(Giuseppe Zorzi)



COMUNE DI PANCHIA'
PROVINCIA DI TRENTO

~~PROPOSTA~~
ORIGINALE
~~COPIA~~

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31

OGGETTO: Servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati di nettezza urbana – Approvazione della tariffa del servizio di gestione rifiuti per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi addì tre del mese di agosto alle ore 12.00 nella sala delle riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a' sensi di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

		ASSENTI	
		Giust.	Ingiust.
Zorzi Giuseppe	Sindaco		
Delladio Katia	Assessore		
Vinante Katia	Assessore		
Dellagiacoma Armando	Assessore		

Assiste il Segretario Comunale

Dott.sa Chiara Luchini

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Oggetto: Servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati di nettezza urbana – Approvazione della tariffa del servizio di gestione rifiuti per l'anno 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il decreto legislativo 05.02.1997, n. 22, ad oggetto: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, all'art. 49 ha previsto la soppressione della Tarsu e l'istituzione della Tariffa, che deve coprire integralmente tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette a uso pubblico. L'art. 49 medesimo è applicabile anche sul territorio della Provincia Autonoma di Trento, per effetto della norma di rinvio di cui all'art. art. 8 della L.P. n. 5/1998 e s.m.

L'ambito normativo nazionale che disciplina dal 1° gennaio 2020 lo scenario relativo al sistema tariffario collegato al servizio rifiuti, recentemente modificato ed innovato è ora il seguente:

- la legge n.205/2017 (legge di bilancio 2018) ha affidato all'Autorità di Regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo dei rifiuti, ed il comma 527 art.1, della medesima norma, ha affidato all'Autorità anche il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con incarico di definire le nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe;
- a livello provinciale questo comporta che quanto previsto dall'art.15, comma 2 ultimo periodo, della L.P. 12 febbraio 2019, con il quale si disponeva il rinvio alla normativa statale in caso di mancata adozione entro il 31.12.2019 del nuovo modello tariffario provinciale, diventi di fatto una condizione obbligata in considerazione del venir meno a livello provinciale di qualsiasi competenza in materia di tariffazione rifiuti;
- in data 31.10.2019 con deliberazioni n. 443/2019 e n. 444/2019 ARERA ha approvato rispettivamente i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti per la determinazione delle tariffe con applicazione a valere dal 1° gennaio 2020 e le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani stabilendo che la nuova disciplina entri in vigore il 1° aprile 2020;
- continuano ad applicarsi le norme della L. 27 dicembre 2013 n. 147, con la quale è stata istituita la tassa rifiuti – TA.RI (art. 1 comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI (art. 1 comma 668), per le parti ancora vigenti,
- continuano ad applicarsi le norme del D.PR. 27 aprile 1999 n.158 (Decreto Ronchi - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.);

Anche le nuove disposizioni di ARERA confermano l'applicabilità dei modelli tariffari disciplinati dalla legge 147/2013 e dal Decreto Ronchi n.158/1999, e questo garantisce la stabilità dell'impianto normativo del vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 di data 21.05.2014, che dovrà comunque essere riadottato in un nuovo testo, adeguato alle metodologie di calcolo indicate da ARERA nel MTR (Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti) e per quanto disposto dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 comma 738 che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (I.M.U – TA.SI – TA.RI) fatta eccezione per la disciplina relativa alla tassa/tariffa rifiuti.

La gestione del servizio rifiuti è affidata fino dal 2004 a Fiemme Servizi - S.p.A. Cavalese, società costituita sul modello dell' *in-house providing* ed il suo capitale è interamente pubblico, sulla base di apposito contratto di servizio.

La società è partecipata da tutti gli undici Comuni e dalla Comunità territoriale della Valle di Fiemme, la cui Conferenza dei Sindaci svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) per quanto richiesto dalle deliberazioni ARERA n. 443/2019 e 444/2019.

La società Fiemme Servizi - S.p.A. ha presentato a tutti i Comuni, con nota del 30.07.2020, acquisita al protocollo comunale al n. 2373 di data 30.07.2020, la seguente documentazione:

- Atto di indirizzo per l'applicazione delle tariffe per l'anno 2020 – estratto del verbale dell'Assemblea dei Soci di data 6 luglio 2020,
 - Piano finanziario 2020, validato dalla Conferenza dei Sindaci della valle di Fiemme,
 - Relazione di accompagnamento al Piano finanziario economico 2020,
 - Tariffe utenze domestiche e non domestiche anno 2020,
- che si allega quale parte integrante della presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 27.12.2013 n. 147 "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con il regolamento di cui all' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune, nella commisurazione della tariffa, può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Il nuovo metodo tariffario imposto da ARERA è incentrato sul principio che "chi inquina paga" e secondo questa logica ha imposto di spostare gli oneri del servizio maggiormente sulla parte variabile a vantaggio di quella fissa. Per tale motivo chi produrrà maggior rifiuto si vedrà gravato di un maggiore onere.

L'intervenuta emergenza sanitaria COVID-19 e la conseguente difficoltà finanziaria collegata, ha comportato l'introduzione da parte di ARERA di una ulteriore regolamentazione che si aggiunge al MTR. Nello specifico la delibera n.158 "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza a COVID-19*" interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza. In questa direzione si volge l'Atto di indirizzo adottato dalla Conferenza dei Sindaci e sopra citato.

Fiemme Servizi - S.p.A. già applica la tariffa a regime, c.d. "puntuale", cioè rapportata all'effettiva produzione di rifiuti ed il sistema di calcolo tariffario non ha subito modifiche nei criteri applicativi, infatti si continua a prevedere una tariffa articolata tra utenza di tipo civile e produttivo/commerciale (non domestiche).

Considerato che per la determinazione della tariffa 2020 sono stati considerati anche i costi relativi ai servizi di pulizia del territorio, svuotamento cestini stradali, e pulizia dei mercati, servizi non affidati dai Comuni alla Società (vedasi esclusione di cui all'art. 2 del contratto di servizio), ma il cui costo deve comunque rientrare in tariffa.

La proposta tariffaria trasmessa da Fiemme Servizi - S.p.A. osserva i requisiti previsti da tutta la normativa sopra citata ed in merito alle tempistiche per approvare le tariffe in oggetto si riportano le norme che hanno subito recenti modificazioni:

- ai sensi dell'art.53, comma 16, della legge 388/2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la L.P. 36/1993, all'art.9 bis, dispone che: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'approvazione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte di leggi statali o provinciali e/o limitatamente ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.
- il D.L. 28 ottobre 2019 n. 124 convertito in legge n. 157 del 19 dicembre 2019 con l'art.57 bis dispone che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.
- molteplici disposizioni normative che si sono susseguite in questi ultimi mesi hanno progressivamente modificato ed innovato i termini entro cui deliberare sia il bilancio di previsione che i regolamenti e le tariffe; da ultimo il decreto "Rilancio" D.L. 34/2020 convertito con modificazioni nella Legge n.77 del 17 luglio, dispone l'ulteriore proroga per approvare il bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020 ed allinea i tempi di approvazione di tariffe e aliquote TARI ed IMI allo stesso termine.

Ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis, comma 1, lett.a) del D.L. n.34/2019 a decorrere dall'anno d'imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al MEF – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione. Infine, come precisato dal Dipartimento delle Finanze del MEF con circolare 2/DF del 22/11/2019, a seguito dell'emanazione dell'art.15 bis del D.L. n.34/2019, la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it è ora condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI (in precedenza tale pubblicazione aveva esclusivamente valenza informativa).

Considerato quanto sopra si propone di approvare la proposta di tariffa del servizio di gestione rifiuti per il 2020 trasmessa da Fiemme Servizi S.p.A. e allegata alla presente deliberazione.

Condivisa la proposta e le motivazioni del relatore.

Visto l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della qualità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola, nonché i commi 641 e 667 del medesimo articolo che disciplinano la I.U.C. – componente TARI, applicabili in quanto compatibili anche alla tariffa corrispettiva;

Vista la delibera n.443/2019 del 31/10/2019 con la quale ARERA ha provveduto ad approvare i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti delineando le modalità e tempistiche per la determinazione di tali tariffe stabilendo l'applicazione a valere dal 1° gennaio 2020;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 – Decreto Ronchi, “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tariffa componente TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 dd. 21.05.2014;

Visto il Piano Economico Finanziario per l’anno 2020 presentato al gestore del servizio, società Fiemme Servizi - S.p.A. con nota del 30.07.2020 prot.com. n. 5084 dd. 31.07.2020, redatto secondo i nuovi criteri nell’MTR di ARERA e validato dalla Conferenza dei Sindaci della Valle di Fiemme, (ETC competente), nonché la seguente documentazione:

- Atto di indirizzo per l’applicazione delle tariffe per l’anno 2020 – estratto del verbale dell’Assemblea dei Soci di data 6 luglio 2020,
- Relazione di accompagnamento al Piano finanziario economico 2020,
- Tariffe utenze domestiche e non domestiche anno 2020.

Vista la circolare n.2 di data 08.02.2005 del Servizio autonomi locali della Provincia autonoma di Trento, in cui si precisa che, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 22 dicembre 2004, n.7 la competenza in materia di entrate di natura tariffaria è della giunta, salvo che espressa previsione dello Statuto comunale la attribuisca al consiglio comunale;

Visto il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 11.02.2020.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 18/2015.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 18.10.2018.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell’art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento (parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile).

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, di recepire le risultanze del Piano economico finanziario (PEF), della relazione di accompagnamento al PEF, dell'atto di indirizzo espresso dall'Assemblea dei soci dd. 06.07.2020, quale documento unico come allegato 1 al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale, presentato da Fiemme Servizi s.p.a. con prot. 2373 dd. 30.07.2020 e come validato dalla Conferenza dei Sindaci della Valle di Fiemme;
2. Di approvare le tariffe per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, per l'anno 2020, così come risultante dal prospetto allegato 2 che si unisce al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che la tariffa determinata con il presente provvedimento è da assoggettare ad I.V.A. nella misura vigente.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione, del Piano economico finanziario (PEF), della Relazione di accompagnamento al PEF, del prospetto delle tariffe approvate all'Autorità di regolazione per l'energia, Reti e Ambiente (ARERA), quale ente competente a verificare la coerenza e regolarità degli atti, dati e della documentazione allegata al PEF al fine della loro approvazione; fino a compimento di tale verifica, i costi definiti dal PEF sono da considerare quali "prezzi massimi" applicabili nelle more del definitivo esame da parte di ARERA.
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del servizio, Fiemme Servizi S.p.A. Cavalese, che curerà l'applicazione e la riscossione della tariffa, con le modalità previste dal contratto di servizio in essere.
6. Di procedere ai sensi dell'art.15 bis del D.L. n.34/2029 nonchè di quanto indicato nella circolare MEF n. 2/DF dd. 22.11.2019, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet www.finanze.gov.it, in quanto la pubblicazione è condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e del regolamento comunale relativo alla TARI.
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- *opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giuseppe Zorzi



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini



Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Panchià, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

04.08.2020

all'albo pretorio e sul sito informatico <http://www.albotelematico.tn.it>
ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai, ai sensi dell'art. art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. nr. 3/L.

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Li 04.08.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

